ASCENSORI

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. artt. 2 punto 22 e 4 lettera b
Regolamento Edilizio art. 77.7
D.M. 236/89 art. 8.1.12
Glossario Attività Edilizia Libera
D.P.R. 380/01 artt. 6bis - 22 – 23 – 37 commi 4 – 36

REGIME AMMINISTRATIVO:

Attività edilizia libera:

installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, di ascensore e montacarichi interni all'edificio al fine della eliminazione di barriere architettoniche (purché non incida sulla struttura portante dell'edificio).

Estratto Glossario Attività Edilizia Libera punto 28

Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)	**Eliminazione delle barriere architettoniche** Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante	**Ascensore, montacarichi**	28
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	**Servoscala e assimilabili**	29
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Rampa**	30
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario**	31
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Dispositivi sensoriali**	32

NOTE:

l'assenza di una procedura edilizia non esime dal rispetto delle normative di settore vigenti (es. in materia di acustica);
deve rispettare le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (L.13/1989 e DM 236/1989);
Sanatoria: non prevista

Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.):

installazione, sostituzione, rinnovamento, di ascensore e montacarichi interni all'edificio (purché non incida sulla struttura portante) NON ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche.

NOTE:

Sanatoria: istanza presentata ai sensi dell'art. 6bis comma 5 del T.U.E.

S.C.I.A. presentata ai sensi dell'art. 22 del T.U.E:

intervento di cui al punto 1) qualora incida sulla struttura portante del fabbricato;
intervento di cui al punto 2) qualora incida sulla struttura portante del fabbricato;
installazione, sostituzione, rinnovamento di ascensore e montacarichi esterni all'edificio e che riguardino il prospetto dello stesso (art. 22, comma 1, lettera a) del T.U.E.)

NOTE:

Sanatoria: istanza presentata ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/01 o nel caso in cui l'intervento fosse iniziato in assenza di titolo e non ancora ultimato, troverà applicazione l'art. 37 comma 5 del decreto medesimo

S.C.I.A. in alternativa a P.D.C. presentata ai sensi dell'art. 23 del T.U.E.: installazione di nuovo ascensore o interventi da eseguirsi in corrispondenza di ascensore esistente comportanti modifiche al prospetto dell'edificio soggetto a vincolo ai sensi del Dl.gs 42/04 (art. 10, comma 1, lettera c) del T.U.E.)

NOTE:

Sanatoria: accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del T.U.E.

NOTE:

Nel caso in cui il vano corsa ascensore esterno all'edificio fosse posizionato in corrispondenza del vano scala comune che collega più di due piani, la stessa, di norma, deve essere aerata ed illuminata direttamente dall'esterno o per mezzo di finestre di 1,00 metri quadrati per ogni piano o di torrino di aerazione o lucernario nel tetto con superficie pari ad almeno 0,40 metri quadrati per ogni piano.

CONSIDERAZIONI OPERATIVE:

1. Gli interventi sui fabbricati esistenti, volti al miglioramento dei collegamenti verticali mediante l'installazione di un ascensore, possono essere realizzati, sempreché non riconducibili alla ristrutturazione estesa all'intero edificio, qualora venga dimostrata la fruibilità del vano scala e degli accessi alle singole unità immobiliari e sia garantita, comunque, la larghezza minima di metri 0,80 in ogni elemento costitutivo del vano scala.
2. La realizzazione di un nuovo vano corsa ascensore esterno ad un fabbricato esistente configurandosi, ai sensi dell'art. 4 lett. b delle N.U.E.A. come intervento di "manutenzione straordinaria", è ammissibile, di massima, in tutte le zone e le aree di P.R.G. e non comporta il rispetto di alcun parametro urbanistico ed edilizio, fermo restando il rispetto del Codice Civile (non del D.M. 1444/68 non essendo il vano ascensore, assimilabile a una nuova costruzione).
3. Nel caso in cui il nuovo vano ascensore esterno non sia aderente al fronte del fabbricato ma si discosti da esso, la realizzazione di nuove superfici e/o volumi di collegamento fra il vano stesso e l'edificio esistente, può comportare un incremento di Superficie Coperta e/o di Superficie Lorda di Pavimento. Tale intervento, configurandosi ai sensi dell'art. 4 lett. f) delle N.U.E.A., quale "completamento edilizio" è soggetto a verifica in ordine alla compatibilità con le prescrizioni normative della zona e dell'area normativa di riferimento, nonché con le limitazioni inerenti il livello di rischio idro-geomorfologico (cfr. Allegato B delle N.U.E.A.).
4. Gli interventi di completamento comportano il rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle N.U.E.A. del P.R.G., in funzione della zona e dell'area normativa di riferimento.